

protocollo n. 57291/A1902A  
del 19/06/2018



Direzione Competitività del sistema regionale

Settore Artigianato

artigianato@cert.regione.piemonte.it

Data (\*)

Ai Servizi SUAP dei Comuni  
Alle Camere di Commercio del Piemonte  
Loro indirizzi mail e pec

Protocollo (\*)

(\*): n° e data di protocollo riportati nei metadati di  
Doqui ACTA

E p.c.

Classificazione: 8.60.20.001/A1900/1/2018/4-2018/16

Al Settore Standard Formativi e Orientamento  
professionale  
standardformativi@cert.regione.piemonte.it

Allegati:

Al Settore Prevenzione e veterinaria  
sanita.pubblica@regione.piemonte.it  
prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it

**Oggetto: Attività di acconciatore e estetista: affitto di poltrona/cabina. Inammissibilità della figura del c.d. "libero professionista".**

Sono pervenute al settore scrivente diversi quesiti in merito alla corretta applicazione della normativa sull'attività di acconciatori ed estetisti con riferimento all'affitto di poltrona/cabina, e in generale, sulla possibilità dell'esercizio di tali attività in qualità di c.d. "libero professionista" (acconciatore/estetista free lance).

Facendo riferimento ai vari pareri già espressi dal Ministero sull'argomento (ed in particolare alla Circolare 31 gennaio 2014 prot. 16361) si ricostruisce il quadro normativo ed interpretativo al riguardo<sup>1</sup>.

#### AFFITTO DI POLTRONA/ CABINA TRA IMPRESE

Sulla base della normativa nazionale di settore (Legge 174/2005 per l'attività di acconciatore e Legge 1/1990 per l'attività di estetica) l'affitto di poltrona o "affitto di cabina" è possibile tra le IMPRESE, mediante uno specifico contratto in base al quale il titolare di salone di acconciatura o di centro estetico concede in uso una parte dell'immobile e delle attrezzature, AD ALTRA IMPRESA, verso il pagamento di un determinato corrispettivo. (cfr Circolare Mise 31 gennaio 2014 prot. 16361).

Nella poltrona/cabina in affitto un titolare di salone di acconciatura o di centro estetico concede in uso un'area della propria attività (es. una poltrona o cabina) ad un'altra IMPRESA sprovvista di locali, ma con tutti i requisiti professionali richiesti, dietro pagamento di un corrispettivo. Deve essere sottoscritto un contratto tra le parti e si devono rispettare una serie di vincoli normativi e fiscali.

Entrambe le attività economiche sono costituite in forma di impresa, con partita IVA, iscrizione al registro imprese della Camera di commercio competente per territorio (e annotazione di qualifica artigiana se in possesso dei requisiti di cui alla L. 443/1985), iscrizione all'INPS e all'INAIL.

L'inizio attività è subordinato, previa verifica del possesso dei requisiti professionali richiesti, alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello unico attività produttive (SUAP) del comune ove è stabilita la sede dell'impresa.

La SCIA, presentata singolarmente o all'interno della pratica della CCIAA, deve contenere anche i riferimenti di colui che è in possesso dei requisiti professionali.

Il rapporto contrattuale che lega le due attività attiene alla sfera privatistica. Il contratto di affitto di poltrona o di cabina stipulato tra le parti esercenti le due attività deve evidenziare le rispettive

<sup>1</sup> Circolare Mise 31 gennaio 2014 prot. 16361 in

[http://www.regione.piemonte.it/artigianato/dwd/CRA/01\\_2014\\_01\\_31\\_prot\\_16361\\_Circ\\_MISE.pdf](http://www.regione.piemonte.it/artigianato/dwd/CRA/01_2014_01_31_prot_16361_Circ_MISE.pdf).

aree di lavoro, le responsabilità e modalità di utilizzo degli strumenti da lavoro, dei locali, degli impianti e l'applicazione in generale della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.

Lo strumento dell'affitto di poltrona è da ricondursi alla figura contrattuale prevista dagli articoli 1615 (Gestione e godimento della cosa produttiva) e seguenti del Codice civile. Esso, consentendo al titolare dell'attività di acconciatore o di estetista di affittare a terzi imprenditori in possesso dei prescritti requisiti professionali uno spazio di lavoro all'interno dei locali nei quali egli svolge legittimamente la propria attività, viene a configurare un rapporto contrattuale tra due distinti imprenditori, le cui attività sono gestite in reciproca autonomia nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e locali in materia contrattuale, giuslavoristica, fiscale, contabile, di sicurezza igienico-sanitaria e dei luoghi di lavoro. *“Dalla reciproca indipendenza delle imprese» coinvolte nel rapporto contrattuale in parola «deriva l'esigenza di ridurre per quanto possibile i profili di commistione tra le attività dei due soggetti. Con ogni evidenza ciò si rende necessario sia al fine di perseguire un adeguato livello di tutela del consumatore che si affidi ai servizi dell'impresa concedente ovvero della concessionaria, sia al fine di garantire quella limpida riconducibilità di eventuali responsabilità all'uno o all'altro soggetto che costituisce condizione necessaria per l'efficace espletamento delle attività di ispezione e vigilanza da parte delle Amministrazioni competenti».* (cfr. parere Mise 09/06/2015, prot. 86335).

Con specifico riferimento alla questione se con il contratto di affitto di poltrona possano affidarsi sia gli spazi sia anche le attrezzature e gli strumenti dell'attività o se le stesse debbano essere distinte per i due soggetti (o solo preferibilmente), la circolare rileva che *«per ragioni igienico-sanitarie, nonché al fine della corretta attribuzione di responsabilità, potrebbe essere evitato l'uso promiscuo dei medesimi strumenti utilizzati dal concedente da parte dell'affittuario di poltrona. Nel silenzio della vigente normativa, che non prevede alcun obbligo in tal senso, e fatte naturalmente salve le previsioni di cui alla disciplina, anche di natura regolamentare, eventualmente posta dagli Enti territoriali, non può che ritenersi che la netta distinzione degli strumenti e delle attrezzature in uso ai soggetti, concedente ed affittuario, coinvolti nell'affitto di poltrona non possa che costituire l'indicazione da parte di questa Amministrazione circa l'auspicabilità, per le ragioni e le finalità sopra accennate, della soluzione proposta».*

#### **AFFITTO DI POLTRONA O DI CABINA CON SOGGETTI NON IMPRENDITORI**

**La prestazione dell'attività di acconciatore/estetista da parte di soggetti che non agiscono in forma d'impresa - Le forme di collaborazione indipendente.**

In riferimento all'attività di acconciatore la circolare del Ministero del 31/01/2014 afferma che *“risulta già consentito l'affitto di poltrona per quanto riguarda l'attività di acconciatore anche a non imprenditori”.* Tale possibilità risulta infatti prevista dalla stessa normativa che all'art.2 comma 6 della legge n. 174/2005 dispone: *“Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi previsti, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purchè in possesso dell'abilitazione prevista”.* A tal fine, precisa la norma, le imprese sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

Relativamente all'attività di estetista, pur evidenziando maggiore complessità della questione, la circolare ministeriale giunge alla seguente conclusione:

*“L'esercente dell'attività di impresa tanto di acconciatura quanto di estetista, possono consentire l'utilizzo dei propri spazi **(mediante tutte le forme contrattuali consentite dalla legislazione)** sia ad acconciatori sia ad estetisti, con la sola condizione che questi siano in possesso dei prescritti titoli abilitativi”.*

Il titolare dell'impresa di acconciatura/estetica, pertanto, nell'avvalersi della prestazione d'opera di un soggetto non inserito stabilmente nell'organico aziendale (che non sia, pertanto, un lavoratore dipendente a tempo indeterminato, né, ad esempio un socio o un familiare partecipante al lavoro), deve ricorrere alla stipula di apposito contratto utilizzando le diverse tipologie previste dalle norme vigenti.

Tali tipologie si possono schematicamente riassumere in:

a) forme attualmente previste di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, come il contratto di lavoro intermittente, il contratto di somministrazione di lavoro o il contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei limiti e dei requisiti richiesti dalla vigente legislazione in materia di lavoro;

b) contratti aventi ad oggetto prestazioni di lavoro occasionale introdotti dal Decreto Legge n. 50/2017 e disciplinati nel dettaglio dalla Circolare INPS n.107 del 5 luglio 2017 e le prestazioni di collaborazione coordinate o continuative.

Non sono piu' vigenti altre forme di contratto, quali il lavoro a progetto (co.co.pro) superato dal D.lgs. 81/2015 (art.52); il contratto di associazione in partecipazione con apporto lavorativo non è piu' ammissibile a seguito della entrata in vigore del D.lgs 81/2015 (decreto attuativo del Jobs Act – art. 53) per effetto del quale l'associato in partecipazione non può più svolgere attività lavorativa nell'impresa (fatti salvi i contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto), ma può portare esclusivamente risorse finanziarie.

### **Inammissibilità della figura del c.d. “libero professionista” estetista o acconciatore**

Le leggi 174/2005 (per l'acconciatura) e 1/1990 (per l'estetica), prevedono che le attività di parrucchiere o estetista debbano essere esercitate SOLO in forma d'impresa, ditta individuale o società di ogni tipo, regolarmente iscritte presso la Camera di Commercio, previa segnalazione certificata di inizio attività.

Tale posizione è stata ribadita dal Ministero dello Sviluppo Economico con recente parere del 07/05/2018 in risposta a specifico quesito inviato dal settore scrivente<sup>2</sup>.

E' possibile l'affitto di poltrona/cabina, sulla base di un rapporto contrattuale tra due imprese autonome.

E' possibile l'avvalimento da parte dell'impresa esercente l'attività di acconciatura o estetista di soggetti non stabilmente inseriti in essa, tramite rapporti contrattuali di para-subordinazione od anche di lavoro occasionale solo ed esclusivamente nelle forme sopra precisate. Tali situazioni rivestono comunque carattere di eccezionalità.

Non è pertanto ammesso che un salone di acconciatore o uno studio di estetica si avvalga della collaborazione diretta, nell'ambito della propria impresa, di un soggetto autonomo esterno (professionista) non iscritto presso la Camera di Commercio, in possesso unicamente della Partita Iva, anche se regolarmente abilitato all'esercizio della professione.

In estrema sintesi non esiste il “libero professionista” estetista o acconciatore.

Parere condiviso con Commissione regionale per l'Artigianato nella seduta del 31/05/2018

Il Responsabile ad interim del Settore  
Dott. Claudio Marocco  
(firmato digitalmente)

---

<sup>2</sup> Nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 0153118 del 07/05/2018. “Estetista o acconciatore “free lance – libero professionista” in [http://www.regione.piemonte.it/artigianato/commissione\\_regionale.htm](http://www.regione.piemonte.it/artigianato/commissione_regionale.htm).